

Verona, 20/03/2020

CORONAVIRUS

AFFRONTIAMOLO INSIEME

“Cogito Paper sulla Continuità Aziendale”

DISCLAIMER: Il presente focus ha il solo scopo di fornire informazioni di carattere generale e non costituisce un parere professionale né può considerarsi come sostitutivo di una consulenza specifica.

INFORMATIVA AI SENSI DEL REGOLAMENTO EUROPEO 679/16 (GDPR): La presente circolare è inviata a soggetti che hanno fornito liberamente i propri dati personali nel corso di rapporti professionali, di incontri o simili. I dati personali in questione sono trattati per finalità collegate ai rapporti professionali intercorrenti con gli interessati, per finalità informative ma non sono comunicati a soggetti terzi. Il “titolare” del trattamento dati è Studio Righini e Associati con sede in Verona, Piazza Cittadella, 13. Il trattamento dei dati è curato solo da soci, collaboratori e dipendenti incaricati del trattamento o da incaricati di occasionali operazioni di manutenzione. Qualora Lei avesse ricevuto la presente circolare per errore oppure desiderasse non ricevere più comunicazioni di questo tipo in futuro potrà comunicarcelo inviando una e-mail a studiorighini@studiorighini.it

Come già anticipato dalla bozza del decreto c.d. “Cura Italia”¹ trapelata qualche giorno prima della sua pubblicazione ufficiale, il 1° comma dell’art. 106, prevede la proroga dei termini per l’approvazione dei bilanci 2019.

Innanzitutto, è stabilito che, per quanto riguarda i termini di svolgimento delle assemblee ordinarie annuali di approvazione dei bilanci, le società hanno la possibilità di convocare l’assemblea entro centottanta giorni dalla chiusura dell’esercizio – e non entro i canonici centoventi giorni – in deroga agli artt. 2364, comma 2 c.c. (per spa e sapa) e 2478-*bis*, comma 1 c.c. (per le srl) o alle diverse disposizioni statutarie eventualmente presenti.

E’ bene ricordare che tale differimento non esime gli organi societari dalle loro attività di istituire adeguati assetti organizzativi, amministrativi e contabili adeguati alla natura ed alle dimensioni dell’impresa, come espressamente previsto dal novellato art.2086 c.c.

Questi adempimenti, come recita la norma, sono finalizzati a rilevare tempestivamente le crisi dell’impresa e la perdita della continuità aziendale, al fine di porvi rimedio “senza indugio” mediante, se necessario, gli strumenti previsti dall’ordinamento per il superamento della crisi ed il recupero della continuità aziendale.

In altri e più semplici termini, è preciso dovere degli organi societari verificare costantemente e tempestivamente, particolarmente in questo momento di improvvisa crisi del sistema economico e senza attendere il termine per la redazione del progetto di bilancio di esercizio, se la società versi in stato di crisi (sia essa patrimoniale e/o economica e/o finanziaria) e se sussista la continuità aziendale². Se così non fosse, sarebbe vanificato lo scopo della norma in questione, che impone agli organi societari non solo un dovere di vigilanza continua, ma anche quello conseguente di attivarsi per affrontare tempestivamente le situazioni di crisi, anche transitoria, che possano manifestarsi³.

La violazione di tale dovere può essere fonte di responsabilità per gli organi societari, sia nei

¹ Decreto-legge 17 marzo 2020, n.18.

² Più specificamente: l’art.13 del nuovo Codice della Crisi di Impresa (D.Lgs. 12.1.2019 n.14, c.d. riforma Rordorf) prevede che siano indicatori della crisi, ad esempio, l’incapacità di onorare i propri debiti per almeno sei mesi o la mancanza di continuità aziendale per l’esercizio in corso o per almeno sei mesi, se la rilevazione avvenga decorso almeno metà esercizio). La continuità aziendale, a sua volta, è definita dal principio contabile OIC 11 come capacità dell’impresa di continuare a costituire un complesso economico funzionante destinato alla produzione del reddito per un prevedibile arco temporale futuro di almeno 12 mesi: in altri termini, per tale periodo devono essere assicurati tutti i fattori produttivi essenziali, in primo luogo (ma non solo) le disponibilità finanziarie necessarie per mantenere operativo il ciclo produttivo.

³³ E’ in gioco, nella fattispecie, sia l’interesse dei soci alla miglior tutela del loro investimento, rappresentato dalla partecipazione sociale, sia quello dei creditori al tempestivo e regolare incasso dei loro crediti e, in definitiva, quello dell’intero sistema economico che è basato sul corretto funzionamento di tutte le attività imprenditoriali.

confronti dei creditori sia verso la società stessa e quindi anche per questo motivo è necessario svolgere tempestivamente tutte le verifiche necessarie e le eventuali attività conseguenti.

Lo scenario statisticamente più probabile (ci concentriamo per sintesi solo su questa ipotesi: già si riscontrano infatti i primi casi in questi giorni) è quello di un imprenditore individuale o di una società, afflitti da una repentina crisi di liquidità, derivante dal fatto che molti clienti delle suddette aziende, fiaccati dall'improvvisa riduzione dei ricavi, sono almeno temporaneamente impossibilitati a pagare regolarmente i debiti pregressi e che vengono progressivamente in scadenza.

In taluni casi, può verificarsi addirittura che i clienti, pur avendone la possibilità, non paghino intenzionalmente per mantenere un "cuscinetto di cassa" per le emergenze di liquidità: la grande crisi del 2008/09 ha infatti insegnato agli imprenditori, che ne conservano ancora memoria, che il pagamento insoluto di un credito da parte di un'impresa inserita in una filiera produttiva genera talvolta insoluti a catena su tutti i fornitori. Questo "cuscinetto di cassa", nell'opinione di alcuni imprenditori, servirebbe pertanto per diminuire i problemi finanziari collegati ad insoluti ricevuti da parte dei propri clienti: è noto infatti che nelle operazioni bancarie c.d. "autoliquidanti" (ad esempio, anticipo su fatture), l'insoluto di una fattura costringe l'imprenditore a presentare alla banca – e quindi dirottare alla stessa il relativo flusso finanziario – una seconda fattura in sua sostituzione.

Può anche accadere, come del resto è accaduto nella crisi del 2008/09, che le Banche riducano le linee di credito per proteggere i propri crediti, così peraltro aggravando la crisi stessa: anche di questo gli imprenditori hanno conservato memoria e quindi questo contribuisce alla "fame di liquidità" di cui stiamo parlando.

Ovviamente il Legislatore ha fatto a sua volta esperienza di queste dinamiche e pertanto, opportunamente, nel decreto "Cura Italia" ha inserito diverse disposizioni finalizzate a mantenere il più possibile la liquidità nelle imprese (art.56, già commentato [qui](#), ovvero a facilitare la concessione di crediti alle medesime da parte del sistema bancario, in un passaggio così delicato art.49 per le PMI ed art.57 per quelle maggiori⁴).

Lo stato di cose sopra descritto può quindi ovviamente generare dei problemi anche significativi in aziende, pur sane, ma che improvvisamente non riescono ad incassare i loro crediti e che devono far

⁴ Si tratta, in questo caso, di una garanzia ai finanziamenti rilasciata dalla Cassa Depositi e Prestiti, a sua volta controgarantita dallo Stato: sul punto è peraltro necessario un decreto attuativo per consentire l'operatività della norma.

fronte ai propri debiti⁵⁶.

Come devono comportarsi tali aziende, alla luce della normativa vigente⁷? La risposta ovviamente non è affatto semplice e non può essere generalizzata, se non altro per il fatto che allo stato attuale non è semplice prevedere la durata e l'ampiezza della crisi attuale né, tantomeno, calarla sulle prospettive aziendali per il corrente anno 2020.

E' comunque senz'altro indispensabile, in tale ottica e laddove insorgano significative⁸ problematiche di carattere economico/ finanziario, formulare delle previsioni quanto più possibile accurate dei ragionevoli flussi di cassa attesi e derivanti dall'attività aziendale, per i sei mesi successivi.

Questa attività è coerente e consequenziale all'art.2086 c.c. sopra commentato, nonché ai doveri di verifica dell'integrità del capitale sociale, a tutela dei soci e dei creditori. Evidenziamo infatti che, nelle società di capitali, il sistema delineato dagli artt.2447 e 2482-ter c.c. obbliga gli amministratori, "senza indugio", a rilevare la eventuale perdita integrale del capitale sociale ed a sottoporre la questione all'assemblea perché proceda alla ricapitalizzazione (quantomeno) al minimo di legge ovvero la messa in liquidazione.

Vi è poi un secondo motivo (collegato al primo), non sempre evidente all'imprenditore, per procedere in tal senso, ovvero la verifica della "continuità aziendale" ai fini della valutazione delle poste patrimoniali

⁵ Oltre alle misure di carattere finanziario precedentemente descritte, nel D.L. "Cura Italia" è previsto anche il ricorso alla cassa integrazione in maniera piuttosto cospicua per le imprese in difficoltà. Ma nulla di tutto ciò può aiutare ad esempio una società di servizi, regolarmente operativa in remoto sul cliente, priva di debiti a medio/lungo termine e che debba semplicemente finanziare il circolante.

⁶ Con tutta probabilità, al decreto "Cura Italia" faranno seguito altri interventi, sia a livello italiano sia europeo. E' significativo in tal senso – ed induce a ben sperare – il comportamento della Banca Centrale Europea la quale, dopo un primo intervento di sostegno all'economia (120 miliardi di Euro di *quantitative easing*) giudicato insufficiente dai mercati, ha in seconda battuta deliberato un intervento molto più massiccio (750 miliardi di Euro), lasciando intendere che lo stesso potrà essere utilizzato in modo anche non proporzionale al peso dei singoli Paesi dell'Area Euro, ove ve ne sia più bisogno e quindi, ragionevolmente, per acquistare in maggior misura le obbligazioni di Stati gravati da tassi di interesse più elevati. Tale mossa ha immediatamente "raffreddato" lo spread tra i BTP italiani ed i Bund tedeschi, dando immediato sollievo al sistema finanziario domestico: è quindi lecito attendersi ulteriore sostegno anche esterno in questo delicato momento economico. Questo deve quindi generare fiducia, il che non significa però abbandonare la prudenza che deve accompagnare questo delicato frangente.

⁷ Le considerazioni che seguono valgono a maggior ragione per aziende che si trovavano già in condizioni di incipienti crisi economico/finanziaria, rispetto alla quale l'emergenza Coronavirus costituisce un fattore di accelerazione e aggravamento. Molte volte, infatti, la crisi finanziaria è un sintomo di problemi pregressi: la antieconomicità della gestione aziendale infatti "brucia cassa" e, quando le risorse finanziarie iniziano a scarseggiare, basta poco perché sopraggiunga un evento che peggiora un quadro già abbastanza compromesso di suo.

⁸ Non basterà quindi ricevere qualche insoluto, laddove lo stato di salute finanziaria dell'azienda sia buono e/o vi sia ragionevole prospettiva che il ciclo finanziario si stabilizzi in breve tempo. Se al contrario la situazione finanziaria dell'azienda non sia ottimale, ovvero si verifichi nuovamente la situazione di "credit crunch" già vista nel 2008/09, aumenterà di molto il dovere di vigilanza (e se del caso di reazione) degli organi sociali.

attive del bilancio di esercizio. Cerchiamo quindi di chiarire il concetto.

L'art.2423 comma 1) del codice civile prevede che la valutazione delle voci di bilancio deve essere fatta secondo prudenza e “nella prospettiva della continuazione dell’attività”: tutti gli attivi di bilancio, quindi, sono soggetti in qualsiasi momento a diversa valutazione, anche ai fini dei suddetti artt.2447 e 2482-ter c.c., laddove venga meno la suddetta continuità aziendale⁹.

Potrebbe quindi verificarsi nell’azienda una crisi di liquidità, derivante ad esempio dai mancati pagamenti ricevuti e dalla ristrettezza (od eccessivo tiraggio) delle linee di credito, nonché l’impossibilità di produrre o di vendere – e quindi di disporre della “carta commerciale” da presentare in banca per l’anticipazione – derivante dalla chiusura di uno o più esercizi commerciali aziendali.

In questo tipo di situazione la continuità aziendale, ossia come detto la capacità di far fronte ai propri debiti per un esercizio sociale (o per sei mesi laddove l’esercizio sia iniziato da più di sei mesi), può essere oggettivamente messa in dubbio e questo automaticamente può portare alla perdita di capitale sociale per i motivi sopra descritti.

Ecco perché è necessario, in ipotesi di difficoltà di carattere finanziario¹⁰, provvedere alla verifica dei flussi di cassa attesi nell’esercizio sociale, come sopra anticipato. Tali verifica va effettuata mediante una simulazione dei flussi di cassa, mediante previsioni dovranno essere **realistiche** ovvero **ragionevoli** e dovranno prevedere, ad esempio, non solo gli incassi attesi dalle operazioni già effettuate, ma anche quelli prevedibili per quelle future (ciò dipenderà anche dai possibili effetti di interruzioni dell’attività aziendale in conseguenza della diffusione del Coronavirus), nonché tutte le conseguenti modifiche delle strutture dei costi (si pensi ad esempio ai risparmi conseguenti all’utilizzo della Cassa Integrazione), per giungere a delle conclusioni precise ed attendibili.

E’ poi quantomeno opportuno predisporre un documento, avente data certa (al riguardo basta il suo invio/ricezione via PEC), che dia conto delle verifiche effettuate e dei risultati ottenuti, fermo restando – va da sé – che tali verifiche vanno effettuate secondo la *best practice* del settore: se poi i risultati delle

⁹ Un esempio aiuterà a chiarire la tematica: se la società acquista un macchinario destinato alla produzione, che civilisticamente si ammortizza in quattro anni, dopo un anno ai fini contabili il medesimo conserverà il 75% del valore di acquisto. Se però si verifici una crisi aziendale, di qualunque natura, che comporti la perdita della continuità che stiamo commentando, il valore del macchinario sarà quello di liquidazione (salvo che i soci non provvedano a ricapitalizzare). Laddove il macchinario, come spesso accade, si deprezzi molto se spostato dalla sede aziendale, il valore di liquidazione sarà ben inferiore al 75% del costo storico e il cespite in questione andrà quindi svalutato, con conseguente diminuzione patrimoniale ai fini della verifica della persistenza del capitale sociale minimo di legge.

¹⁰ Ci riferiamo, ovviamente, al caso in esame, in cui la crisi ha natura finanziaria. Le conclusioni non cambiano, ovviamente, laddove la crisi sia di tipo economico/patrimoniale (e di riflesso anche finanziario).

medesime non siano tranquillizzanti o peggio ancora negativi, gli organi societari dovranno valutare operazioni straordinarie di finanziamento e/o di ricapitalizzazione, o laddove questo non sia praticabile l'accesso, eventualmente anche temporaneo¹¹, ad una procedura concorsuale.

La diligenza degli organi sociali va infatti valutata sulla base degli elementi di cui gli stessi disponevano al momento delle valutazioni e non sulla base degli eventi poi verificatisi. Sotto questo profilo, la redazione del suddetto documento e l'apposizione di una data certa sarà utile a protezione dei suddetti organi, laddove insorga un contenzioso sulla loro responsabilità: nella misura in cui le verifiche siano state effettuate secondo la *best practice*, sarà quindi possibile dimostrare: i) che gli organi non sono rimasti inerti a fronte della crisi incipiente; ii) che le valutazioni rese erano ragionevoli ad una certa data e che quindi l'operato degli organi suddetti è stato corretto.

Va da sé, per concludere, che nel contesto attuale appare opportuno, per l'imprenditore, attivarsi per ampliare ragionevolmente (ove questo sia possibile!) le linee di credito a servizio dell'attività aziendale, per far fronte a possibili problemi di liquidità derivanti dal contesto attuale: non basta infatti limitarsi a verificare la continuità aziendale, ma bisogna essere prudenti e predittivi e quindi organizzarsi per far fronte a tali tipi di problematiche, di cui in questo momento è impossibile prevedere la durata, ove la struttura finanziaria dell'impresa non consenta adeguati margini per prevenire delle possibili criticità.

I professionisti dello Studi sono sempre a disposizione per eventuali approfondimenti e necessità.

¹¹ Prefiguriamo lo scenario del deposito della domanda prenotativa del concordato preventivo (c.d. "concordato in bianco"), che ben può sfociare in un accordo di ristrutturazione ex art.182-bis della Legge Fallimentare (in questo caso e per tutta la durata della procedura, sono sospesi gli obblighi di ricapitalizzazione della società ed il corso degli interessi sul debito chirografario). Laddove lo stato di crisi venga meno nelle more della procedura, la società debitrice potrà rinunziarvi e tornare *in bonis* senza particolari conseguenze giuridiche.

Rimane l'ovvio e rilevante problema reputazionale, nei confronti degli *stakeholders*, che conseguirebbe all'ingresso anche solo temporaneo a tale procedura: è però vero che "a mali estremi estremi rimedi", che probabilmente sarebbero più facilmente compresi in un periodo eccezionale come quello presente, rispetto a momenti storici più ordinari.